



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dott. Elisabetta Bianco,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti;

vista l'istanza del delegato di procedere ai successivi esperimenti con modalità non telematica, essendo stati effettuati 3 tentativi andati deserti ed essendo il prezzo base passato da 185.000 euro a 104.000 con offerta base a 78.000 euro;

vista la nota del precedente che presta il consenso a procedere con modalità non telematica;

vista l'istanza a verbale del debitore per proseguire con modalità telematiche, non sussistendo i presupposti di legge per procedere diversamente;

rilevato che l'art. 569 c. 4 c.p.c prevede che

Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice..

Considerato che la norma fa espressamente salva l'ipotesi in cui la modalità telematica sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura e peraltro non indica, nel bilanciamento degli interessi, un interesse concreto del debitore da temperare;

rilevato che nel caso di specie la modalità telematica ha comportato l'esperimento di tre tentativi di vendita infruttuosi e che l'ulteriore prosecuzione con tale modalità, ad oggi rivelatasi inefficace, di fatto pregiudicherebbe l'interesse del creditore alla pronta soddisfazione del credito, comportando un ulteriore protrarsi delle tempistiche della procedura;

considerato, pertanto, che sussistono i presupposti legali per disporre che i successivi tentativi di vendita avvengano con modalità non telematica, comportando tale modalità una maggiore partecipazione di soggetti interessati alla vendita, coinvolgendo anche soggetti che non hanno le competenze o gli strumenti per partecipare a una vendita con modalità telematiche;

P.Q.M.

Manda al delegato per proseguire le vendite con modalità non telematica

Si comunichi.

Alessandria, 1 marzo 2023

Il Giudice
dott. Elisabetta Bianco